

STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione e Sede e durata

E' costituita nel rispetto delle norme del codice civile, l'associazione culturale denominata "FRASI LUNARI", con sede legale in Lecco, di seguito denominata Associazione.

Il consiglio direttivo ha la facoltà di istituire e sopprimere le sedi operative, sezioni ed uffici sia in Italia che all'estero.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo

L'associazione è apolitica, apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

L'associazione ha quale scopo generale di promuovere la piena realizzazione umana, il cambiamento personale e sociale attraverso l'elaborazione culturale, scientifica e artistica, con riguardo particolare al tema della sostenibilità.

In particolare l'associazione ha come scopo lo sviluppo di qualunque mezzo di espressione artistica, principalmente riguardo al teatro, alla drammaturgia, alla musica, alla danza ed in generale alle arti performative e figurative.

Art. 3 – Attività

L'Associazione realizza in particolare le seguenti attività:

- 1.** ricerca e sperimentazione nel campo delle arti performative, in particolare nell'ambito teatrale e musicale;
- 2.** ricerca e sperimentazione nel campo della drammaturgia, in ogni suo ambito di applicazione e sviluppo;
- 3.** ricerca e sperimentazione nel campo della composizione musicale d'autore;
- 4.** ricerca e sperimentazione nel campo della divulgazione scientifica attraverso l'elaborazione artistica, con particolare riguardo alle arti performative, soprattutto teatrali e musicali;

5. ricerca e sperimentazione nel campo della drammaturgia applicata ai nuovi mezzi di comunicazione multimediali;
6. produzione e distribuzione di spettacoli teatrali per ragazzi e per adulti;
7. formazione teatrale, musicale e scientifica sul territorio Nazionale, in particolar modo, a livello locale;
8. organizzazione di manifestazioni culturali, rassegne, festival, eventi, legati alle arti performative con particolare attenzione a tematiche scientifiche in ambito di sostenibilità ambientale;
9. attività pedagogica;
10. scambi di esperienze ed ospitalità con enti e persone del mondo artistico e scientifico, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale;
11. divulgazione dei risultati acquisiti e in genere di scritti e materiali multimediali sul lavoro prodotto;
12. svolgimento di attività culturali in genere.

L'associazione si propone di curare ogni altra attività inerente gli scopi associativi o ad essi affine.

L'associazione potrà aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, a Federazioni e ad altre associazioni aventi analoghe finalità.

L'associazione potrà fornire la propria collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dei soci fondatori, dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote dei soci;
- da contributi degli aderenti, di persone, società, associazioni, enti privati;

- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- da oblazioni, da lasciti, da liberalità e da eventuali erogazioni a favore di progetti;
- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

L'Associazione potrà svolgere anche qualunque altra attività che sarà direttamente connessa al raggiungimento degli scopi istitutivi; potrà svolgere attività commerciali e produttive marginali nei modi e nei limiti della normativa vigente, stipulare convenzioni con Enti ed Istituti pubblici e privati e realizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Il Consiglio direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da adottare all'atto dell'adesione e la quota annuale d'iscrizione all'associazione, con le differenze volute per le diverse tipologie di Soci.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o d'altri esborsi rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua d'iscrizione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e per l'iscrizione annuale e sono in ogni modo a fondo perduto. I versamenti non sono, quindi, né rivalutabili né ripetibili neanche in caso di scioglimento dell'associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 5 – Soci

Oltre che i fondatori sono soci aderenti (Ordinari) le persone e gli Enti che, riconoscendosi negli scopi dell'associazione, ne faranno richiesta al Consiglio Direttivo tramite espressa domanda scritta (su presentazione di almeno due soci), recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad

approvarne ed osservarne statuto ed eventuali regolamenti. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Ciascun aderente ha diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.

Doveri dei soci ordinari: all'atto dell'ammissione il Socio si impegna al pagamento della quota annuale stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio ed al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati. Il Socio, all'atto di ammissione comunica l'indirizzo postale o e-mail presso il quale inviare tutte le comunicazioni che riguardino l'associazione, impegnandosi alla tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.

Diritti dei soci ordinari: I soci ordinari hanno diritto di partecipare attivamente alla vita dell'Associazione, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Recesso/esclusione del Socio: Il Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve notifica della volontà di recesso. A tal proposito non è previsto alcun rimborso della quota associativa. Il Socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto o per altri gravi motivi che abbiano recato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera contenente le motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione.

Il Socio che non provveda al versamento della quota associativa entro 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio dell'anno si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarantaseiesimo giorno. Nel caso che l'escluso non ne condivida le ragioni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

In nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di decadenza, dimissioni, esclusione e decesso, i soci stessi, o i loro eredi, possono pretendere alcunché dall'Associazione, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Oltre ai soci fondatori e ai soci ordinari sono previste le seguenti categorie di soci:

1. **soci junior:** sono i soci di età inferiore a 18 anni, non hanno diritto al voto né di partecipare attivamente all'Assemblea né possono essere eletti alle cariche sociali. La quota di affiliazione è ridotta e l'ammontare della quota verrà stabilito anno per anno dal consiglio direttivo. Il numero dei soci minorenni non entra nel computo del quorum per la costituzione dell'Assemblea. Al raggiungimento della maggiore età, se il Socio lo desidera può regolarizzare la propria affiliazione a Socio ordinario acquisendo anche il diritto di voto. Può rinunciare a questo diritto, regolarizzando la propria iscrizione nel successivo anno sociale;
2. **Soci Onorari:** sono nominati dal consiglio direttivo in base a particolari benemerienze nei campi di interesse dell'associazione. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale, non hanno diritto al voto né di partecipare attivamente all'Assemblea, se non, su richiesta del consiglio direttivo, con mero parere consultivo, né possono essere eletti alle cariche sociali. Il loro numero non entra nel computo del quorum per la costituzione dell'Assemblea. Possono essere persone fisiche, giuridiche o altri enti.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente del Consiglio Direttivo
- il Vice Presidente
- il Segretario e/o il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Ogni carica è prevalentemente ricoperta a titolo gratuito con il solo diritto al rimborso delle spese documentate, sostenute in ragione della carica.

Art 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso d'impedimento dal Vice Presidente o in subordine, dal Consigliere più anziano d'età.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario, se lo ritiene il caso due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Durante le riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nella delibera assembleare deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea può avere carattere ordinario o straordinario. L'Assemblea è straordinaria, quando è convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione ed è ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

1. stabilisce il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
2. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del suo Presidente, dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti e di eventuali Presidenti Onorari
3. delinea gli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione
4. approva eventuali regolamenti che disciplinano l'attività dell'Associazione
5. delibera sull'eventuale destinazione degli utili di gestione in ogni modo denominati e di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione (salvo la non possibilità di distribuzione).
6. approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale predisposto dal Consiglio Direttivo
7. ratifica le esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo.
8. delibera in merito a quanto altro demandato per legge o statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritiene opportuno, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aderenti o dalla maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta tramite lettera ordinaria o fax o e-mail contenente le indicazioni del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare, inviata a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro soci, nonché ai componenti il Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'Adunanza. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.

Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni Socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni Socio può rappresentare con delega scritta, apposta in calce all'avviso di convocazione, al massimo tre soci. Non sono ammesse deleghe in bianco.

L'assemblea ordinaria delibera validamente, in prima convocazione, se vi sono presenti almeno la metà più uno dei suoi membri: in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può essere lo stesso giorno della prima.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea straordinaria

- 1.** approva eventuali modifiche allo Statuto con deliberazione dell'Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno metà dei soci
- 2.** delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'assemblea dei soci fra i suoi soci fondatori e/o associati iscritti all'associazione da almeno un anno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il vice Presidente e il Segretario o ratifica le cariche eventualmente determinate nell'atto costitutivo.

Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide, quando è presente la maggioranza dei suoi membri eletti. Il Consiglio è in ogni modo validamente costituito ed è atto a deliberare, anche senza convocazione, purché sia presente la totalità dei membri.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente o da altro membro all'uopo designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'astensione si computa come voto negativo, in caso di parità di voti prevale chi presiede la riunione.

D'ogni riunione deve essere redatto un verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti d'ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo, entro la fine del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio;
- nominare il segretario e/o il tesoriere che possono essere scelti anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste in bilancio,
- compilare eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri o, a mezzo del Presidente, ad estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti per conto dell'Associazione.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio, lo stesso Consiglio procede a cooptazione sino alla successiva Assemblea. Qualora, per un motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed occorre procedere alla sua rielezione.

Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri ed ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa, nonché il Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove le riforme ove ne ravvisi la necessità.

Al Presidente spetta l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio da sottoporre al Consiglio e poi all'Assemblea.

Art. 10 – Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive ed ha i seguenti compiti:

- E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- Svolge funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea.

Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità. Controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, da un punto di vista contabile, il bilancio.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei Conti e deve comunque provvedervi qualora il bilancio annuale superi la cifra di € 1.000.000,00; il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne promuovono la riforma ove se ne presenti la necessità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del consiglio direttivo con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri; danno parere sui bilanci.

A tale scopo il collegio si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 13 – Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo.

I libri dell'associazione sono visibili ai soci che ne fanno richiesta. Le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 14 – Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'organizzazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate.

Art.15 - Avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, in ogni caso denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo imposizioni di legge.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione di future attività istituzionali e di quelle a loro direttamente connesse.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato a maggioranza dei 2/3 (due/terzi) dei componenti dell'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni con finalità similari

Art. 17 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o

dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa, in prima istanza, a una sede di mediazione e solo in seconda istanza potrà adire al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal presidente della Camera di Commercio di Lecco.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazioni ed, in subordine, alle norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO MATTEO BINDA

F.TO LUIGI MANIGLIA

F.TO MARIO CASALONE

F.TO SAUL CASALONE